

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

9 novembre 1995

nel procedimento C-479/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Vicenza): Andrea Francovich contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Ambito di applicazione — Lavoratori subordinati il cui datore di lavoro non è assoggettato a procedimenti di soddisfacimento collettivo dei suoi creditori)

(96/C 31/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-479/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Vicenza (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Andrea Francovich e la Repubblica italiana, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), P. Jann e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, ha pronunciato, il 9 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che si applica a tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione delle categorie figuranti nel suo allegato, i cui datori di lavoro possono, secondo il diritto nazionale loro applicabile, essere*

assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori.

- 2) *Dall'esame della citata direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori, non sono emersi elementi tali da inficiare la sua validità alla luce del principio di parità di trattamento.*

⁽¹⁾ GU C 43 del 12. 2. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

14 novembre 1995

nella causa C-484/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Lussemburgo): Peter Svensson, Lena Gustavsson contro Ministre du Logement et de l'Urbanisme ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione di servizi — Abbuono di interessi sui prestiti per la costruzione — Prestito contratto presso un istituto di credito non autorizzato nello Stato membro che concede l'abbuono)

(96/C 31/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-484/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter Svensson, Lena Gustavsson e Ministre du Logement et de l'Urbanisme, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 67 e 71 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori

G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, D. A. O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: M. B. Elmer, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 59 e 67 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l'alloggio, in particolare un abbuono d'interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell'acquisto o della ristrutturazione dell'alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l'istituto di credito sia ivi stabilito.

(¹) GU C 43 del 12. 2. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

16 novembre 1995

nella causa C-244/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese): Fédération française des sociétés d'assurance e a. contro Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (¹)

(Art. 85 e seguenti del Trattato CE — Nozione di impresa — Ente incaricato della gestione di un regime previdenziale integrativo facoltativo)

(96/C 31/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-244/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie, Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs e Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e seguenti del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris e D. A. O. Edward, presidenti di sezione, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un ente che, senza perseguire scopo di lucro, gestisce un regime di assicurazione per la vecchiaia destinato ad integrare un regime di base obbligatorio, istituito per legge a

titolo facoltativo, e che opera, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità amministrative, in particolare per quanto riguarda le condizioni di adesione, i contributi e le prestazioni, secondo il principio della capitalizzazione, è un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.

(¹) GU C 304 del 29. 10. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

22 novembre 1995

nella causa C-443/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Elegktiko Synedrio): Ioannis Vougioukas contro Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA) (¹)

[Interpretazione e validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato — Regimi speciali dei pubblici impiegati — Medico greco che ha esercitato in un ospedale tedesco]

(96/C 31/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-443/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Elegktiko Synedrio (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ioannis Vougioukas e Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA), domanda vertente sull'interpretazione e la validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83 (GU L 230, pag. 6), la Corte, composta dai signori: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, G. Hirsch, Presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 22 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'espressione «pubblici impiegati» di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83, non si riferisce solo agli impiegati oggetto della deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, ma a tutti gli impiegati di una pubblica amministrazione e al personale assimilato.*